



COMUNE DI RONCO SCRIVIA

Provincia di Genova

Norme d'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e disciplina delle attività rumorose

REDAZIONE	DATA
Ing. Giulio Chiarlo Dott. Alberto Lenzi Dott. Giovanni Walter Reggiani	Stesura finale: Novembre 2002
	MODIFICA
	Redatta dal Servizio Ambiente e Territorio dell'Area Urbanistica settembre 2014
APPROVAZIONE	APPROVAZIONE MODIFICA
D.C.C. n. 7 del 18.02.2003	D.C.C. n. 40 del 10.11.2010 D.C.C. n. 9 del 21.03.2012 D.C.C. n. 21 del 08.09.2014

Norme d'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e disciplina delle attività rumorose

1. AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)

Nelle zone di classe I e nella fascia circostante per una larghezza di 30 m, è fatto divieto introdurre nuove attività, ovvero modifiche od ampliamenti di attività già in essere, che possano incrementare il livello di rumore della zona, fatto salvo il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione per la classe I e il rispetto del limite differenziale di immissione.

Si considera incremento di rumore sia quello prodotto direttamente dall'attività stessa, sia quello indotto dall'esistenza dell'attività (ad esempio derivante da un aumento significativo di traffico veicolare).

La larghezza della fascia può essere ridotta in presenza di discontinuità morfologiche (muri, barriere) o particolari accorgimenti alla fonte che consentano l'abbattimento del rumore.

2. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO - CLIMA ACUSTICO

2.1 CONCESSIONI EDILIZIE E LICENZE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE O COMMERCIALI

All'atto del rilascio di:

1. concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3. provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, va controllato il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. In particolare va richiesta una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 legge 447/95, che documenti

i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona.

Tale documentazione andrà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli esistenti (bar, paninoteche, discoteche, piano-bar, sale da ballo, palestre) che utilizzano impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo, oltre all'obbligo del gestore di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215. Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi solo in assenza di lamenti e previa dimostrazione di idonee opere di insonorizzazione del locale.

Anche le domande di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività commerciali che comportano l'utilizzo di motori frigoriferi e/o condizionatori (macellerie, pescherie, rivendite di alimentari, latticini, depositi o magazzini, ecc.), se inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere la documentazione di cui sopra.

2.2 APPROVAZIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI O RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CHE COMPORTINO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

f) impianti sportivi e ricreativi.

2.3 NUOVI EDIFICI

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto definitivo, va presentata apposita relazione attestante la conformità ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

Prima del rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di abitabilità / agibilità / usabilità dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato.

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità e di polizia municipale.

3. ATTIVITÀ ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.

Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, devono rispettare i valori limite di zona.

Il Sindaco, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee, prescrivendo che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

4. ATTIVITÀ ALL'APERTO SVOLTE IN DEROGA PERMANENTE AI LIMITI DI ZONA

Le attività sportive e ricreative svolte in impianti fissi all'aperto che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00÷22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷12.00 e 15.00÷19.00 e 60 dB(A) negli intervalli orari 12.00÷15.00 e 19.00÷22.00.

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

E' consentito l'uso di macchine operatrici nei territori di presidio ambientale, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CEE
- dovranno comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui sopra, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.

5. ATTIVITÀ TEMPORANEE

5.1 CANTIERI EDILI

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei

giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00÷12.00 e 13.00÷19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00÷12.00 e 15.00÷19.00.

Le imprese titolari di cantieri edili devono presentare al competente ufficio comunale, almeno quindici giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite previsti unitamente ad una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, come definito dal comma 6, art. 2, L. 447/95, indicante: la data di inizio lavori, l'elenco dei macchinari e degli impianti utilizzati con i livelli sonori di emissione, la tipologia e la durata temporale delle varie fasi di lavoro. La relazione dovrà valutare il livello delle emissioni sonore provenienti dal cantiere presso il ricettore presumibilmente più esposto, identificato su una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area.

L'amministrazione comunale, entro dieci giorni, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Se, in caso di controllo, non fossero rispettate le prescrizioni fornite, potrà essere revocata l'autorizzazione al cantiere.

I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari ed autostradali dichiarati di emergenza potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno sotto il rispetto di specifiche prescrizioni cautelative impartite in sede di autorizzazione al fine di ridurre al minimo la rumorosità del cantiere.

Tra gli accorgimenti tecnici devono intendersi la buona manutenzione delle apparecchiature rumorose, evitare il sovrapporsi di più macchinari, evitare la caduta di materiali dall'alto durante le operazioni di carico e scarico, spegnere i motori dei macchinari che non lavorano o dei mezzi in attesa, divieto di lavori estranei all'attività emergente comprese le manutenzioni dei mezzi.

I committenti e/o responsabili di tali opere dovranno preventivamente avvertire la cittadinanza tramite l'apposizione di avvisi che rendano note tali lavorazioni con le indicazioni degli orari da affiggersi in prossimità degli immobili potenzialmente più disturbati dalle stesse.

Saranno esentati dalla presentazione della richiesta e dalla relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- a) i lavori che riguardano la ristrutturazione o la costruzione di edifici in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati;
- b) i lavori di piccola manutenzione della durata non superiore a tre giorni lavorativi, che vengano eseguiti con macchinari ed attrezzature a norme CE e nell'ambito degli orari (09.00-12.00 / 15.00-18.00);
- c) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza;
- d) cantieri edili da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas,

ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, che si intendono autorizzati anche in deroga ai limiti ed agli orari di cui ai precedenti punti limitatamente al periodo necessario per l'intervento stesso.

I lavori riguardanti opere all'interno degli edifici di durata non superiore a 30 giorni lavorativi, che vengano eseguiti con macchinari ed attrezzature a norme CE e nell'ambito degli orari (09.00-12.00 / 15.00-18.00), sono soggetti ad autorizzazione su presentazione della domanda, senza necessità di relazione redatta dal Tecnico Competente. Il Comune ha tuttavia la facoltà di richiedere detta relazione in casi particolari riguardanti aree o situazioni di maggior tutela. Le emissioni rumorose misurate a finestre chiuse nell'ambiente abitativo più esposto dovranno essere comunque contenute entro il limite di 60 dB(A).

5.2 ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE (MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, ECC.)

Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica il Comune può individuare una o più aree dove destinate ad attività temporanee quali manifestazioni, concerti, feste popolari, ecc.

All'interno di dette aree, le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni temporanee, qualora superino i limiti di zona (assoluto e differenziale), sono consentite nell'intervallo orario 9.00÷24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) nel periodo diurno ed i 60 dB(A) dopo le ore 22.00.

Non si considera il limite differenziale.

Tutte le attività temporanee che si svolgono all'interno delle aree appositamente destinate dal Comune, nel rispetto dei limiti acustici e degli orari suddetti saranno autorizzate su presentazione di apposita domanda.

Qualora l'attività temporanea non rispetti i limiti / orari suddetti, ovvero si svolga al di fuori delle aree appositamente previste dal Comune, la domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere corredata da apposita relazione redatta da Tecnico Competente, indicante: la data di inizio, orari di svolgimento, l'elenco delle sorgenti rumorose con i livelli sonori di emissione, previsione dell'impatto acustico sui ricettori più esposti individuati su apposita cartografia.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- a) durata della manifestazione non oltre le 4 ore, in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19:00;
- b) emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, $Leq(A)$, misurato presso l'edificio più esposto, non superiori a 70 dB(A).

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e all'art. 6 della Legge regionale 12/98, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse. A questo proposito verranno attivate procedure per l'intervento in tempi rapidi a seguito di esposti o segnalazioni per disturbo acustico;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

7. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

8. NORME PER AUTODROMI, PISTE MOTORISTICHE DI PROVA E PER ATTIVITA' SPORTIVE

Il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26.10.1995, n. 447, disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dalla vigente Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997. Le medesime attività non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'articolo 4 dello stesso D.P.C.M.

A prescindere dai suddetti limiti di immissione, il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, introduce ulteriori limiti di rumorosità, su base oraria, al di fuori dell'area dell'impianto differenziati per autodromi esistenti e nuovi. Non essendo presenti nel nostro territorio comunale autodromi esistenti, come definiti dal suddetto D.P.R., si riportano i limiti di immissione per i nuovi autodromi come di seguito riportati:

- ❖ 70 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
- ❖ 60 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno dalle ore 22 alle 6.

Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova, diverse da quelle degli autodromi possono essere svolte, secondo le seguenti modalità :

- Nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno:
 - dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 18,30 prevedendo una sospensione di due ore nel periodo tra le 12.30 e le 14.30;
 - il sabato, la domenica ed i festivi, nel periodo compreso tra le 10.30 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 19.00;
- b) Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto:
 - dal lunedì al venerdì tra le 10,00 e le 19,00 prevedendo una sospensione di due ore nel periodo tra le 12.30 e le 14.30;
 - il sabato, la domenica ed i festivi, nel periodo compreso tra le 10.30 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 19.00;
- c) L'utilizzo degli impianti rimane comunque precluso, nelle giornate di Natale e Santo Stefano, Capodanno e Pasqua.
- d) A decorrere dal terzo anno di attività dell'impianto, nel caso in cui non si siano verificati superamenti dei limiti di legge di rumorosità, non si abbiano avuto contestazioni e/o violazioni alle prescrizioni ed agli adempimenti indicati nell'autorizzazione di deroga, i periodi di attività di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere estesi come segue: dal 1° ottobre al 30 aprile (lettera a) e dal 1° maggio al 30 settembre (lettera b).

I gestori degli impianti dovranno annualmente comunicare al Comune il calendario delle giornate di utilizzo ed i relativi orari, i quali dovranno essere esposti all'ingresso dell'impianto. Nel caso utilizzo dell'impianto, sia per lo svolgimento di attività sportive, sia per attività motoristiche di prova, le attività in questione dovranno svolgersi in orari e modalità distinte, che dovranno essere specificate dal gestore. Il gestore della pista è altresì tenuto, a fare rispettare gli orari predeterminati ed è considerato responsabile di ogni inadempienza.

Ai sensi del D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, è possibile richiedere al Comune autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove

e test tecnici. Le deroghe potranno essere concesse sulla base di richieste dei gestori degli impianti, attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata documentazione tecnica di valutazione e/o verifica a firma di un professionista competente in acustica ambientale iscritto in apposito albo regionale.

Sulla base dei valori acustici rilevati nel corso dell'utilizzo della pista, degli esiti dei controlli effettuati e quelli riportati nella sopraccitata relazione di cui al comma 6, il numero delle deroghe autorizzabili, è stabilito in 50 giornate l'anno così suddivise:

- ❖ n. 45 giornate per attività e manifestazioni sportive;
- ❖ n. 5 giornate per attività motoristiche di prova.

All'interno delle giornate coperte da autorizzazione in deroga, l'utilizzo dell'impianto potrà prevedere un'estensione delle modalità di utilizzo di cui al precedente comma 4, nelle sole giornate di venerdì e sabato in una fascia oraria compresa tra le ore 20.30 e le ore 22.00, secondo i limiti determinati dalla vigente Zonizzazione Acustica Comunale e dal D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, come previsto dai già esposti commi 2 e 3 del presente articolo.

Eventuali ed ulteriori deroghe, comprese le variazioni e/o incrementi di cui ai precedenti commi 7 e 8, potranno essere stabilite successivamente al primo anno di attività dell'impianto, tenuto conto della tipologia degli eventi in programma, dei pareri degli uffici comunali competenti, nonché delle segnalazioni della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto e, delle eventuali verifiche dell'ARPAL.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti al monitoraggio periodico del rumore prodotto, la relativa documentazione deve essere conservata e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte del Comune e di ARPAL. In particolare, per i primi due anni di attività degli impianti, nel periodo compreso tra il 1° maggio e

il 31 agosto, il monitoraggio periodico deve avere una cadenza mensile, e deve essere effettuato nella condizione più sfavorevole di esercizio dell'impianto, con una comunicazione informativa che dovrà essere inoltrata al Comune. A decorrere dal terzo anno di attività, nel caso in cui siano stati rispettati i limiti determinati dal D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 e dall'autorizzazione di deroga, il monitoraggio può essere effettuato con cadenza bimestrale.

Il responsabile dell'impianto, qualora si verifichi il superamento dei limiti di legge di rumorosità, è obbligato a mettere in atto tutti i necessari provvedimenti di riduzione del rumore.

I veicoli ammessi in pista dovranno essere omologati ai sensi delle vigenti normative.

Qualora dovessero mutare le condizioni di esercizio dell'impianto dovrà essere inviato al Comune, nuovo e specifico studio tecnico.

I gestori degli impianti devono, altresì, trasmettere al Comune la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto.

9. SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità
(L. 447/95 – art. 10 c. 1)
da € 1032,00 a € 10329,00
Supero dei limiti di emissione o di immissione
(L. 447/95 – art. 10 c. 2 modificato da L. 426/98; L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. a)
da € 516,00 a € 5164,00
Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95
(L. 447/95 – art. 10 c. 3)
da € 258,00 a € 10329,00

<p>Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. b) da € 1032,00 a € 10329,00</p>
<p>Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. c) da € 516,00 a € 3098,00</p>
<p>Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate) (L. R. 12/98 art. 15 c. 1 lett. d) da € 258,00 a € 1549,00</p>

10. ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme di attuazione entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.